

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1255/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo** ... 4
- Regolamento (CEE) n. 1256/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 1257/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 1258/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1057/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie 10
- Regolamento (CEE) n. 1259/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1260/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 12
- Regolamento (CEE) n. 1261/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi a destinazione di taluni paesi terzi 14
- Regolamento (CEE) n. 1262/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1263/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile	18
Regolamento (CEE) n. 1264/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di determinate ciliege acide	20
Regolamento (CEE) n. 1265/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21
Regolamento (CEE) n. 1266/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	23
Regolamento (CEE) n. 1267/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27
* Regolamento (CEE) n. 1268/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89	29
Regolamento (CEE) n. 1269/89 della Commissione, dell'8 maggio 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

89/306/CECA :

* Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1989, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (136ª deroga)	32
---	----

89/307/CEE, Euratom, CECA :

* Decisione della Commissione, del 20 aprile 1989, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1º aprile 1989 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo	34
---	----

89/308/CEE :

* Decisione della Commissione, del 26 aprile 1989, che riassegna, nell'ambito del 5º FES, gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili destinate ai paesi e territori d'oltremare	36
---	----

89/309/CEE :

* Decisione della Commissione, del 28 aprile 1989, che accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune assemblate e prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd	38
--	----

89/310/CEE :

* Decisione della Commissione, del 28 aprile 1989, relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi	40
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che i prezzi d'intervento che devono essere fissati per la campagna 1989/1990 sono diminuiti rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 1988/1989; che, per evitare un deprezzamento delle giacenze libere della fine di quest'ultima campagna, facenti parte delle quote presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per tali giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, conviene prevedere che queste giacenze continuino a beneficiare del prezzo della campagna 1988/1989 se esse sono smerciate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16 %;

considerando che la produzione di canna da zucchero e quella di zucchero greggio di canna nei dipartimenti francesi d'oltremare incontrano sempre difficoltà inerenti alle condizioni di cultura, di ambiente e di sfruttamento di questo settore; che questi settori rappresentano degli elementi essenziali per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare; considerando che a norma dell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato il Consiglio vigila, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato stesso, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare; che, d'altro lato, l'Italia continua la ristrutturazione del settore della barbabietola da zucchero e della produzione di zucchero attraverso piani di ristrutturazione nell'ambito degli articoli 92, 93 e 94 del trattato; che in queste condizioni occorre autorizzare l'Italia a continuare per le campagne di commercia-

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 12.

⁽⁴⁾ Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

lizzazione 1989/1990 e 1990/1991 a concedere aiuti nazionali a condizioni decrescenti rispetto all'impegno globale già autorizzato per gli aiuti della campagna 1988/1989; che conviene tuttavia mantenere per le campagne in questione e senza pregiudizio degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, l'autorizzazione di adeguare tali aiuti quando essi sono connessi con piani di ristrutturazione; che per questi motivi conviene prevedere anche, in attesa delle decisioni da adottare per lo zucchero nel quadro del programma di soluzioni specifiche alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare « POSEIDOM », la proroga del regime di aiuti nazionali autorizzati dall'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 applicabile alla canna e allo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,89 ECU per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 53,10 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, tranne la Spagna.

Tuttavia, per lo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzino per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989, il prezzo d'intervento è fissato a 54,18 ECU per le zone di cui al primo comma.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, tranne la Spagna ed il Portogallo, è fissato a 40,07 ECU per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

1. La Repubblica italiana e la Repubblica francese, sono autorizzate ad accordare, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero.

2. In Italia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

Per tale produzione l'importo massimo degli aiuti non può:

- a) superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il 23,64 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione in questione e
- b) per le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, superare rispettivamente il 90 % e l'80 % dell'impegno finanziario globale in ecu già autorizzato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 dall'articolo 46, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui al paragrafo 2 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.

4. In Francia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione di una quantità di zucchero bianco prodotto nei dipartimenti d'oltremare che non sia superiore alla quantità di base attribuita a questi dipartimenti, dopo aver operato la deduzione del trasferimento di quote A per 30 000 tonnellate di zucchero bianco effettuato nel 1981/1982 in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81. Questi aiuti non possono superare 6,04 ECU per 100 chilogrammi espressi in zucchero bianco.

Il regime applicato dalla Repubblica francese sarà riesaminato nel quadro della decisione che istituisce un programma di soluzioni specifiche alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare « POSEIDOM ».

5. Durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, allorché il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3 % o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzino.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1255/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 53,10 ECU per 100 chilogrammi valido per le zone deficitarie nonché quello applicabile allo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989; che conviene prevedere pure la fissazione di un tale prezzo d'intervento per queste giacenze nelle altre zone della Comunità;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tener conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determi-

nare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per lo zucchero greggio che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989 conviene fissare un prezzo d'intervento particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1254/89 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,07 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfaitariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio prevedibili; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77⁽⁶⁾ prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio;

considerando che, conviene fissare i prezzi validi in Spagna in maniera da evitare che si accentui il divario tra questi prezzi ed i prezzi comuni,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, tranne il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a :

- a) 54,31 ECU per tutte le zone del Regno Unito,
- b) 54,31 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 55,04 ECU per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 44,02 ECU.

Tuttavia, per lo zucchero greggio che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzino per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989 il prezzo d'intervento è fissato a 44,92 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 39,27 ECU.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 27,25 ECU

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue :

— per la Spagna :

- a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,70 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) i prezzi della barbabietola sono fissati a :
 - 47,16 ECU per tonnellata per il prezzo di base,
 - 46,36 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,
 - 34,34 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ;

— per il Portogallo :

- a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 51,68 ECU per 100 chilogrammi ;
- b) i prezzi della barbabietola sono fissati a :
 - 42,90 ECU per tonnellata per il prezzo di base,
 - 42,10 ECU per tonnellata per il prezzo della barbabietola A,
 - 30,08 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1254/89.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a :

- a) 65,00 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco,
- b) 55,61 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio,
- c) 6,90 ECU per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,48 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

In deroga all'articolo 1 ed all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera a), e secondo trattino, lettera a), per lo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzino per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989 i prezzi d'intervento sono fissati, per 100 chilogrammi, a :

- a) 55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito,
- b) 55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia,
- d) 62,78 ECU per la Spagna,
- e) 51,88 ECU per il Portogallo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	25,25	130,75
0712 90 19	25,25	130,75
1001 10 10	59,60	189,64 (*) (*)
1001 10 90	59,60	189,64 (*) (*)
1001 90 91	35,73	115,98
1001 90 99	35,73	115,98
1002 00 00	63,32	121,51 (*)
1003 00 10	53,90	121,71
1003 00 90	53,90	121,71
1004 00 10	44,96	91,24
1004 00 90	44,96	91,24
1005 10 90	25,25	130,75 (*) (*)
1005 90 00	25,25	130,75 (*) (*)
1007 00 90	48,56	139,60 (*)
1008 10 00	53,90	23,53
1008 20 00	53,90	14,01 (*)
1008 30 00	53,90	0,00 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	53,90	0,00
1101 00 00	64,72	177,07
1102 10 00	103,35	184,81
1103 11 10	106,02	306,69
1103 11 90	68,09	189,42

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1257/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	4,40	4,40	4,85
1001 10 90	0	4,40	4,40	4,85
1001 90 91	0	0,82	0,82	6,82
1001 90 99	0	0,82	0,82	6,82
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	1,13	1,13	9,55

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	1,46	1,46	12,14	12,14
1107 10 19	0	1,09	1,09	9,07	9,07
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1258/89 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1057/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1057/89 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1190/89⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione, il regime

applicabile agli scambi dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato CEE tra le isole Canarie, da una parte, e la Comunità dall'altra è il regime generale che la Comunità applica negli scambi esterni;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del suddetto protocollo, i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i pomodori, beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 4092/88 del Consiglio⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di 68,95 e di 74,95 ECU che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1057/89 sono sostituiti rispettivamente da 83,51 e 90,77 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione:

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 3. 5. 1989, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 30. 12. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1259/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1989

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 947/89 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 947/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1989, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1260/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Prodotto avente l'aspetto di una cera molle e bianca. È costituito da un miscuglio di idrocarburi alfa-olefinici con numero pari di atomi di carbonio (da 18 a 26), i cui costituenti principali hanno 20 e 22 atomi di carbonio (80 % o più in peso)	2712 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, e dal testo dei codici NC 2712 e 2712 90 90. Si tratta di un prodotto simile a quelli previsti dalla seconda parte del testo del codice NC 2712.
[4,4'-bis (1,1,3,3-tetrametilbutil) -2,2'-thiodifenolato-0,0',S] (butilamina) nickel (II).	2930 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 6 del capitolo 29 e dal testo dei codici NC 2930 e 2930 90 90.
Soluzione in un solvente organico volatile (25 % in peso circa) di un derivato dalla triazina (75 % in peso circa) ottenuto per riarrangiamento polimerico di esametilene-diisocianato (HMDI), in cui i gruppi di isocianato liberi sono protetti	3911 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3 e) del capitolo 39, e dal testo dei codici NC 3911 e 3911 90 90. Il prodotto in questione ha il carattere di un polimero, ma si considera come un prepolimero.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1261/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989

**concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di
riso lavorato a grani medi a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1988/1989;

considerando che per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 379/89⁽⁵⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76 per le zone da I a VI e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77.
- La gara è aperta sino al 27 luglio 1989. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
- La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

Articolo 4

- In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁸⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.
- Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 25 maggio 1989 alle ore 10 (ora del Belgio).

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 27 luglio 1989.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1262/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/89 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, se del caso, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 665/89 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 16. 3. 1989, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle esportazioni (*)	Restituzione (1)
0806 20 19 (2)	01	18,00
0806 20 99 (2)	01	18,00
0812 10 00 100	02	13,30
2006 00 31 000	02	30,22
2006 00 90 100	02	30,22
2008 19 10 100		21,80
2008 19 90 100		21,80
2009 11 99 110		2,10
2009 19 99 110		2,10
2009 11 99 120		4,20
2009 19 99 120		4,20
2009 11 99 130		6,30
2009 19 99 130		6,30
2009 11 99 140		8,40
2009 19 99 140		8,40
2009 11 99 150		10,50
2009 19 99 150		10,50

(*) Per le destinazioni seguenti :

01 - I paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale, orientale e la Jugoslavia (produzione 1988);
02 - tutte le destinazioni, eccetto il Nord America.

(1) - Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.

(2) Codice NC.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1263/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989
che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del
Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1789/88 della Commissione, del 24 giugno 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento delle mele⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 56,31 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele originarie del Cile il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di mele (codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99), originarie del Cile una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,33 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1264/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di determinate ciliegie acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/88 ⁽⁴⁾, detto regolamento si applica sino al 9 maggio 1989;

considerando che le tendenze prevedibili dei prezzi praticati dai paesi terzi per determinate ciliegie acide indicano che i prezzi all'importazione dovrebbero essere sensibilmente inferiori ai prezzi ai quali possono essere commercializzati i prodotti comunitari; che le scorte di tali

prodotti sciroppati nella Comunità sono ancora considerevoli; che tale situazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato comunitario, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1626/85 i termini « fino al 9 maggio 1989 » sono sostituiti dai termini « fino al 9 luglio 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/89 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,00 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,00 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,00 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,00 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,11
1701 99 10	38,11
1701 99 90	38,11 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/89 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1132/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 682/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1205/89 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 682/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione

derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio sul prezzo indicativo; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 9 maggio 1989, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (1)	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)	5° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,022	20,341	15,775	15,214	14,754	14,394
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	47,68	48,43	37,65	36,34	35,26	34,60
— Paesi Bassi (Fl)	53,19	54,03	41,61	40,13	38,92	38,20
— UEBL (FB/Flux)	966,80	982,20	761,73	734,64	712,42	695,04
— Francia (FF)	146,36	148,87	118,29	113,89	110,28	107,45
— Danimarca (Dkr)	175,22	178,06	140,87	135,86	131,75	128,54
— Irlanda (£ Irl)	16,278	16,557	13,166	12,676	12,274	11,959
— Regno Unito (£)	12,380	12,613	10,471	10,046	9,710	9,352
— Italia (Lit)	31 348	31 891	25 729	24 652	23 864	22 896
— Grecia (Dra)	2 260,02	2 304,76	2 390,00	2 244,37	2 151,21	1 984,09
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 181,24	3 227,26	2 556,84	2 463,26	2 396,37	2 305,57
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 330,16	4 391,41	3 673,68	3 549,29	3 460,24	3 340,21

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 ⁽¹⁾	3° term. 8 ⁽¹⁾	4° term. 9 ⁽¹⁾	5° term. 10 ⁽¹⁾
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	22,522	22,841	18,275	17,714	17,254	16,894
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	53,59	54,33	43,56	42,24	41,17	40,50
— Paesi Bassi (Fl)	59,81	60,65	48,21	46,73	45,51	44,79
— UEBL (FB/Flux)	1 087,52	1 102,92	882,44	855,35	833,14	815,76
— Francia (FF)	165,32	167,83	137,54	133,13	129,52	126,69
— Danimarca (Dkr)	197,32	200,17	163,20	158,19	154,08	150,86
— Irlanda (£ Irl)	18,388	18,667	15,308	14,818	14,416	14,101
— Regno Unito (£)	14,068	14,301	12,224	11,800	11,463	11,105
— Italia (Lit)	35 435	35 978	29 912	28 834	28 047	27 079
— Grecia (Dra)	2 650,07	2 694,81	2 838,47	2 692,84	2 599,68	2 432,56
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 566,77	3 612,79	2 939,08	2 845,50	2 778,61	2 687,81
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	4 800,18	4 861,43	4 153,68	4 029,29	3 940,25	3 820,21

(¹) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,200	22,366	22,366	17,610	17,610
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	52,89	53,28	53,28	42,04	42,04
— Paesi Bassi (Fl)	58,98	59,42	59,42	46,45	46,45
— UEBL (FB/Flux)	1 071,97	1 079,98	1 079,98	850,33	850,33
— Francia (FF)	162,07	163,37	163,37	132,00	132,00
— Danimarca (Dkr)	194,20	195,69	195,69	157,26	157,26
— Irlanda (£ Irl)	18,025	18,170	18,170	14,692	14,692
— Regno Unito (£)	13,682	13,803	13,803	11,663	11,663
— Italia (Lit)	34 703	34 985	34 923	28 578	28 578
— Grecia (Dra)	2 471,77	2 483,27	2 448,00	2 624,56	2 624,56
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 578,07	3 602,01	3 588,60	3 047,71	3 047,71
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 417,76	6 450,46	6 432,74	5 709,85	5 709,85
— in un altro Stato membro (Esc)	6 254,66	6 286,54	6 269,26	5 564,74	5 564,74
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 526,98	3 552,85	3 539,44	2 998,97	2 998,97
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 254,66	6 286,54	6 269,26	5 564,74	5 564,74

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
DM	2,080480	2,077030	2,074000	2,071000	2,071000	2,062890
Fl	2,347620	2,344150	2,340880	2,337760	2,337760	2,326460
FB/Flux	43,544900	43,539800	43,526400	43,515000	43,515000	43,467400
FF	7,035200	7,037550	7,039550	7,041180	7,041180	7,046180
Dkr	8,096980	8,100650	8,104620	8,108710	8,108710	8,119160
£Irl	0,779127	0,779170	0,779318	0,779438	0,779438	0,779613
£	0,654575	0,656080	0,657282	0,658504	0,658504	0,662571
Lit	1 523,42	1 528,31	1 533,54	1 538,78	1 538,78	1 553,50
Dra	177,40400	179,33200	181,04800	182,60000	182,60000	186,87800
Esc	171,98000	172,76400	173,54200	174,25100	174,25100	176,36500
Pta	128,97400	129,57800	130,09800	130,59400	130,59400	132,08200

REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1081/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/89 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 maggio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1081/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 122 del 3. 5. 1989, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1103 19 10	119,55	225,15	219,11
1103 29 10	119,55	225,15	219,11
1104 19 30	119,55	225,15	219,11
1104 29 10*20 (*)	86,89	164,92	161,90
1104 29 30*20 (*)	103,92	197,79	194,77
1104 29 95	67,34	127,18	124,16

(*) Codice Taric: segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1989

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 0,225 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 86/89 della Commissione, del 16 gennaio 1989, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1988/1989⁽⁴⁾, ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, ultimo comma dello stesso regolamento, ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola

inferiore a 10 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 10 hl;

considerando che, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, delle difficoltà sono state riscontrate nell'applicazione delle procedure per l'accettazione dei contratti; che risulta necessario prevedere un lasso di tempo supplementare per la comunicazione dei risultati della procedura di accettazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89 è uguale al 94 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione.

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 10 hl.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il risultato della procedura di accettazione per il contratto concluso a norma del regolamento (CEE) n. 86/89 è comunicato dall'organismo d'intervento ai produttori al più tardi entro il 10 maggio 1989.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3138/88 della Commissione, del 12 ottobre 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento dei carciofi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 78,03 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1989, e a 74,95 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i carciofi originari dell'Egitto il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti carciofi.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di carciofi (codice NC 0709 10 00), originari dell'Egitto una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 17,57 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 13. 10. 1988, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1989

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

(136ª deroga)

(89/306/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, decidono da vari anni di accordare ai paesi terzi che fruiscono delle preferenze generalizzate vantaggi tariffari all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici CECA, sotto forma di sospensioni tariffarie totali, senza limiti quantitativi per alcuni tipi di prodotti o sotto forma di sospensioni tariffarie totali nei limiti di contingenti fissati o da calcolare per altri tipi di prodotti;

considerando che la Commissione è associata al negoziato di queste concessioni e alle decisioni dei rappresentanti dei governi che le mettono in vigore e che le decisioni in questione vengono prese con il suo pieno accordo;

considerando che concessioni del genere sono contemplate dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64

dell'Alta Autorità, la quale stabilisce che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, conceda deroghe agli obblighi tariffari fissati da detta raccomandazione, per motivi di politica commerciale;

considerando che la decisione 88/654/CECA⁽²⁾, che definisce le concessioni tariffarie, è stata adottata dagli Stati membri con l'accordo della Commissione; che essa soddisfa ai criteri fissati dall'articolo 3 della raccomandazione per le deroghe; che quindi si deve autorizzare la deroga relativa alle concessioni in oggetto;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati in ordine al progetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi che derivano dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, alle importazioni di prodotti siderurgici provenienti da e originari di paesi terzi e contemplati dal trattato CECA, le sospensioni tariffarie derivanti dalla decisione 88/654/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Commissione europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 125.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione ; essa è applicabile durante il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1989****che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° aprile 1989 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo**

(89/307/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CEE, CECA) n. 3982/88 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 702/89 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1989 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° aprile 1989, taluni di detti coefficienti correttivi in quanto, dai dati statistici in possesso della Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° aprile 1989 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 52.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi
Brasile	73,90
Giordania	57,35
Malawi	66,03
Uganda	116,28
Somalia	45,39
Sudan	111,66
Siria	175,14
Trinidad	78,07
Turchia	51,64
Iugoslavia	34,04

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1989

che riassegna, nell'ambito del 5° FES, gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili destinate ai paesi e territori d'oltremare

(89/308/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 117, paragrafo 3, lettera c) e 132,

visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, in appresso denominato « accordo interno »⁽²⁾,

considerando che con la decisione 80/1186/CEE il Consiglio ha concesso determinate dotazioni ai paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati « PTOM », a titolo del 5° Fondo europeo di sviluppo (FES); che esistono rimanenze non impegnate sugli stanziamenti non programmabili a tali dotazioni per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza (2 325 061 ECU), i capitali di rischio (1 283 000 ECU) e i progetti regionali (3 908 000 ECU);

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 3, lettera c) della suddetta decisione 80/1186/CEE, allo scadere della decisione (28 febbraio 1985) gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza dovevano essere riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio; che, a norma dell'articolo 132, gli stanziamenti previsti sotto forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti sotto forma di prestiti per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventando disponibili per il finanziamento degli altri progetti e programmi della stessa sottoregione;

considerando che, dopo aver concesso un lasso di tempo sufficiente per impegnare tali stanziamenti, occorre procedere alle riassegnazioni; che per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza, alla luce dei contratti preliminari avuti con i rappresentanti dei tre Stati membri interessati non sembra prospettarsi una decisione contraria del Consiglio, e che

pertanto è opportuno riversare tali importi secondo le modalità di cui alla decisione 80/1186/CEE e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo interno;

considerando che all'epoca il Consiglio aveva suddiviso in tre parti uguali le risorse concesse ai PTOM britannici, francesi e olandesi per i progetti e programmi da realizzare a titolo del 5° FES; che, da allora, le parti britannica e francese sono leggermente diminuite quando due PTOM dipendevano da questi Stati membri (il condominio franco britannico delle Nuove Ebridi e, successivamente, Saint Vincent) sono diventati indipendenti e hanno aderito alla seconda Convenzione di Lomé (sotto il nome di Vanuatu e di Saint Vincent e Grenadine); il Consiglio, infatti, ha trasferito alla dotazione ACP una parte delle dotazioni regionali per queste due zone; che occorre rispettare tale equilibrio nell'assegnare gli stanziamenti non impegnati;

considerando inoltre che, grazie alle risorse stanziare nei capitoli A 18 e A 28 del bilancio comunitario dal 1° gennaio 1988, i delegati della Commissione partecipano all'esecuzione dei programmi FES nei PTOM britannici e olandesi, mentre i programmi e progetti realizzati nei PTOM francesi usufruiscono di un'assistenza tecnica; che, onde rispettare la suddetta suddivisione in tre parti uguali e nell'attesa di un regime analogo, è opportuno aggiungere una somma appropriata alla quota francese per finanziare tale assistenza tecnica;

considerando che sarà poi necessario espletare le procedure complementari di programmazione presso le autorità competenti dei paesi e territori interessati per gli importi supplementari messi a loro disposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito delle dotazioni previste dal 5° FES per i paesi e territori d'oltremare, gli stanziamenti non impegnati sulle dotazioni relative agli aiuti d'urgenza, ai capitali di rischio e ai progetti regionali vengono trasferiti per il finanziamento da eseguire in ciascuna delle tre zone di PTOM, che dipendono rispettivamente dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica francese e dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.

Le modalità di tali trasferimenti vengono illustrate nell'articolo 2, mentre i risultati figurano all'articolo 3.

Articolo 2

Con riferimento alla decisione 80/1186/CEE :

- a) gli stanziamenti non impegnati nell'ambito della dotazione speciale prevista per il finanziamento degli aiuti d'urgenza all'articolo 117, paragrafo 3, lettera b, pari a 2 325 061 ECU sotto forma di sovvenzioni, vengono suddivisi in tre parti uguali di 725 000 ECU ciascuna dopo aver detratto 150 000 ECU assegnati ai PTOM che dipendono dalla Repubblica francese onde coprire l'assistenza tecnica.
- b) Gli stanziamenti previsti sotto forma di capitali di rischio (articolo 83, paragrafo 1, lettera a) e non impegnati, pari a 1 283 000 ECU sotto forma di prestiti a condizioni speciali, vengono suddivisi in tre parti uguali di 427 667 ECU ciascuna.
- c) I saldi disponibili per ciascuna delle tre zone di PTOM nell'ambito degli stanziamenti previsti all'articolo 114, paragrafo 2 per finanziare i progetti regionali vengono aggiunti ai programmi indicativi di ciascuna delle tre zone.

Articolo 3

1. Le rispettive dotazioni di 20 milioni di ECU di cui all'articolo 83, paragrafo 3 della decisione 80/1186/CEE vengono portate, per ciascuna delle tre zone di PTOM, a :

<i>(in ECU)</i>			
PTOM dipendente dallo Stato membro sottoindicato	Totale	Sovvenzioni	Prestiti a condizioni speciali
Francia	21 380 687	12 953 020	8 427 667
Paesi Bassi	23 514 687	13 921 020	9 593 667
Regno Unito	22 470 687	13 209 020	9 261 667

2. Inoltre, un importo pari a 150 000 ECU sotto forma di sovvenzioni viene assegnato ai PTOM che dipendono dalla Repubblica francese per finanziare l'assistenza tecnica destinata all'esecuzione del FES fino a quando non verrà garantito un trattamento analogo a quello dei PTOM che dipendono dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno Unito.

Articolo 4

L'ordinatore principale del FES è incaricato di espletare le procedure di programmazione complementari presso le autorità competenti dei paesi e territori, per quanto riguarda le rispettive differenze tra

- le dotazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 2, e
- gli importi totali dei programmi indicativi che risultano dalla programmazione già effettuata con ciascuna delle tre zone di PTOM, a norma dell'articolo 91 della decisione 80/1186/CEE.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune assemblate e prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd

(89/309/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo, quale è prevista dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 535/87 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone⁽²⁾; nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CECOM (Committee of European Copier Manufacturers) a nome delle imprese la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di fotocopiatrici. La denuncia conteneva elementi sufficienti di prova che, dopo l'inizio dell'inchiesta sulle PPC originarie del Giappone⁽³⁾, numerose aziende assemblavano PPC nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Prevvia consultazione la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, riguardante fotocopiatrici assemblate nella Comunità dalle seguenti società, collegate o associate ai produttori giapponesi le cui importazioni di PPC nella Comunità sono soggette a un dazio antidumping definitivo :

- Canon Bretagne SA (Francia),
- Canon Glessen GmbH (Germania),
- Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Germania),
- Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Germania),
- Matsushita Business Machine (Europe) GmbH (Germania),
- Olivetti-Canon Industriale Spa (Italia),
- Ricoh (UK) Products Ltd (Regno Unito),
- Sharp Manufacturing (UK) Ltd (Regno Unito),
- Toshiba Systèmes France SA (Francia).

B. Risultati della prima inchiesta

- (2) Dall'inchiesta, che riguarda il periodo aprile 1987—gennaio 1988, risulta che la Sharp Manufacturing (UK) Ltd non ha assemblato o prodotto PPC nella Comunità nel periodo in esame e che la Canon Glessen GmbH e la Olivetti-Canon Spa ha raggiunto il richiesto 40 % di parti non giapponesi nello stesso periodo. Pertanto i dazi antidumping non sono stati estesi alle PPC prodotte o assemblate nella Comunità da queste due ditte. Inoltre, nel corso della procedura, la Canon Bretagne SA, la Firma Develop Dr Eisbein GmbH e la Ricoh (UK) Products Ltd hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione con la decisione 88/519/CEE⁽⁵⁾.
- (3) Per quanto riguarda le altre società esaminate, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio è stato esteso con regolamento (CEE) n. 3205/88 del Consiglio⁽⁶⁾, previa considerazione delle circostanze di ciascun caso, ad alcuni tipi di PPC assemblate nella Comunità dalle medesime società.
- (4) La Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e la Toshiba Systèmes France SA⁽⁷⁾ e successivamente la Konica Business Machines Manufacturing GmbH⁽⁸⁾ hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione e di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3205/88 è stato abrogato⁽⁹⁾.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

(3) GU n. C 194 del 2. 8. 1985, pag. 5.

(4) GU n. C 44 del 17. 2. 1988, pag. 3.

(5) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 60.

(6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 36.

(7) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 66.

(8) GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 54.

(9) GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 1.

C. Inchiesta successiva

- (5) Durante la prima inchiesta, la Commissione ha accertato che la Sharp Manufacturing (UK) Ltd, un'azienda affiliata con sede nel Regno Unito che è interamente controllata dalla Sharp Corporation, ha dato inizio alla fabbricazione o al montaggio del prodotto in questione successivamente al periodo di riferimento.
- (6) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno che l'inchiesta riguardante la produzione o l'assemblaggio di PPC nella Comunità dovesse comprendere altresì impianti di assemblaggio o di fabbricazione della Sharp Manufacturing (UK) Ltd e a tal fine essa ha pubblicato un avviso⁽¹⁾ nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed ha avviato un'inchiesta.
- (7) Dall'inchiesta è risultato che, nel periodo giugno—novembre 1988, il valore medio ponderato dei pezzi e materiali di origine giapponese incorporati in tutti i modelli assemblati o prodotti dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd era superiore al 60 %.

D. Impegni

- (8) Di conseguenza la Sharp Manufacturing (UK) Ltd ha offerto un impegno la cui portata è stata verificata dalla Commissione presso la sede della società stessa. L'impegno è atto ad eliminare le condizioni

che giustificavano l'estensione alla suddetta società del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 535/87 sulle PPC. Sulla base degli impegni offerti e dei risultati della verifica e previa consultazione, la Commissione ritiene che le modifiche nella provenienza di pezzi e materiali, le garanzie in merito alla futura provenienza e ad altri aspetti dell'operazione di assemblaggio o di fabbricazione da parte della società nella Comunità siano sufficienti perché l'impegno possa essere accettato.

DECIDE :

Articolo unico

Sono accettati gli impegni offerti dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd nell'ambito della procedura antidumping relativa alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico (corrispondente ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00) messe in commercio nella Comunità dopo essere state assemblate nella stessa dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. C 306 dell'1. 12. 1988, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi

(89/310/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità economica europea si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone sensibili di mercato entro i limiti dei quantitativi tradizionali o, se del caso, entro i limiti delle tendenze delle correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1989 in tali zone ed informare gli operatori interessati dal momento in cui i titoli non sono più rilasciati;

considerando che nell'ambito di scambi di lettere sono già stati convenuti determinati quantitativi con l'Austria⁽⁴⁾, l'Islanda⁽⁴⁾, la Cecoslovacchia⁽⁴⁾, la Jugoslavia⁽⁴⁾, la Romania⁽⁵⁾ e la Repubblica democratica tedesca⁽⁶⁾;

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che le autorità australiane si sono impegnate a contenere entro i limiti dei quantitativi tradizionali le proprie esportazioni verso i mercati francese ed irlandese; che, per evitare ogni interruzione delle correnti d'importazione e tenuto conto dell'attuale situazione, occorre fissare

un quantitativo con una misura autonoma per l'Irlanda in base a detti quantitativi tradizionali;

considerando che è in corso una trattativa con l'Argentina, la Nuova Zelanda e l'Uruguay in merito agli accordi destinati ai mercati francese e irlandese; che tuttavia non si è ancora raggiunto un accordo sui quantitativi; che, in considerazione dell'attuale situazione e nell'intento di non interrompere le correnti di scambio, è opportuno procedere alla fissazione con una misura autonoma di un quantitativo provvisorio;

considerando che i quantitativi fissati sono provvisori e si applicano fatti salvi i risultati dei negoziati sugli adattamenti temporanei degli accordi di autolimitazione;

considerando che il comitato di gestione «ovini-caprini» non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1989 i titoli d'importazione relativi ai prodotti delle specie ovina e caprina delle sottovoci 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204 della nomenclatura combinata, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato, a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi indicati in allegato.

Articolo 2

L'Irlanda non rilascia alcun titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

I titoli di cui alla presente decisione sono rilasciati soltanto rispettivamente in Francia ed in Irlanda.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 107.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in t)

	Equivalenti carcassa
Argentina (1)	1 210
Australia	806
Austria	0
Bulgaria	360
Ungheria	975
Islanda	0
Nuova Zelanda (1)	5 637
Polonia	1 150
Romania	114
Cecoslovacchia	0
Uruguay (1)	0
Iugoslavia	50
Repubblica democratica tedesca	0

(1) Quantitativi fissati con una misura autonoma.